



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO
CODICE Comune 10003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15
LEGGE 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, furono oggi convocati in seduta i Componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

DONISI MAURIZIO	Sindaco	Presente
GHILARDI MARCO	Assessore	Presente
VANONCINI CLAUDIA	Assessore	Presente
EPIS FRANCESCO	Assessore	Presente

TOTALE PRESENTI	4
TOTALE ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Generale **Saia dott.ssa Leandra**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Donisi Maurizio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15
LEGGE 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI, allegata alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 – comma uno – e dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – comma uno – e dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE
DONISI MAURIZIO**

**L'ASSESSORE
GHILARDI MARCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA**

(firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO PROVINCIA DI BERGAMO

Proposta n. 41 del 25-2-2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ivana Suardi

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Rag. Nembrini Tamara

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004 e s.m.i. (recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione") ha stabilito all'art. 2, comma 4bis, che: "La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 29/1995, così come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013, l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna svolge la funzione di "archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici";
- con deliberazione n. 877 adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 22 giugno 2009 si è pertanto provveduto all'articolazione della struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, dando così attuazione al citato articolo di legge; con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;

Dato atto che:

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su *"Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Ritenuto che è pertanto interesse del Comune di Albano Sant'Alessandro Provincia di Bergamo avvalersi dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando a tal fine un apposito Accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale e integrante della medesima;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in particolare la delibera 11/2004;

Propone alla Giunta Comunale di :

1. di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
2. di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere CNIPA, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base all'allegato Accordo di collaborazione;
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1) provvederà il Responsabile del Servizio;
4. di dare atto che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Albano Sant'Alessandro Provincia di Bergamo si impegna a erogare all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna l'importo complessivo pari a Euro 1000,00 (di cui 500,00 una tantum a titolo di attivazione e 500,00 annui per spazio fino a 200 gigabyte) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato schema di Accordo e come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti, allegato all'Accordo di cui al punto 1);
5. di dare atto che l'importo previsto a titolo di rimborso delle spese sostenute, così come quantificato al precedente punto 4), è da considerarsi IVA esente, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico rivestita dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ed il relativo impegno di spesa sarà assunto con determinazione del Responsabile di servizio;
6. di stabilire che la durata dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1) sia fissata in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto dall'art. 10 dell'Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall'art. 11 dell'Accordo medesimo;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
SUARDI IVANA
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **12/03/2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Albano S.A., 12/03/2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma tre – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALBANO S.A. li,

IL SEGRETARIO GENERALE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo.
Albano S.A.,**

**IL SEGRETARIO GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)